Nota informativa del 06 giugno 2018



Nota n°: 09/2018

Oggetto: Fatturazione elettronica delle cessioni di carburante

**Sommario:** Dal prossimo 1° luglio 2018 entra ufficialmente in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

A partire da tale data sarà definitivamente soppressa la scheda carburante, che potrà pertanto essere utilizzata solo per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno.

Contenuto: -

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 l'obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Tale obbligo è stato anticipato al 1° luglio 2018 per le seguenti operazioni:

- cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- 2. prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

N.B.: con riferimento alle **cessioni di benzina** si segnala che nei giorni scorsi è stato presentato un emendamento volto a mantenere un doppio binario fino all'adozione della fatturazione elettronica tra privati (prevista a partire dal 1° gennaio 2019).

L'emendamento è stato ritenuto inammissibile, per cui salvo interventi del prossimo Governo, l'ipotesi di una permanenza della scheda carburante anche per la seconda metà del 2018 appare difficile.

Con la presente nota riepiloghiamo brevemente gli aspetti salienti dei nuovi obblighi di legge. Per le modalità operative di adozione della fatturazione elettronica si rimanda alla ns circolare n. 8/2018.



## **AMBITO SOGGETTIVO**

Sono interessati dalle disposizioni relative alla fatturazione elettronica tutti i soggetti passivi IVA che effettuano acquisti di carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione nell'esercizio di attività d'impresa o di arte e professione.

Continuano a essere esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano:

- il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, DI 98/2011).

## **AMBITO OGGETTIVO**

Le cessioni interessate sono quelle aventi ad oggetto **cessioni di benzina o gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. A titolo esemplificativo rientrano nell'obbligo in esame le seguenti forniture relative a:

- veicoli stradali a motore;
- veicoli agricoli o industriali a motore;
- imbarcazioni;
- aeromobili.

Non rientrano invece le cessioni di benzina per motori costituenti parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari da giardinaggio.

## REGOLE PER LA DEDUCIBILITA' E DETRAZIONE

In tema di carburanti la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto particolari disposizioni sulla deducibilità dei costi d'acquisto e la detraibilità dell'IVA.

I mezzi di pagamento idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni sono stati resi noti con il provvedimento dell'Agenzia del 4 aprile scorso, recante disposizioni in materia di detrazione dell'IVA:

a) assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;

Nota informativa del 06 giugno 2018



- b) strumenti elettronici quali: addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale;
- c) carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

I medesimi mezzi di pagamento sono idonei a consentire la deducibilità del costo sostenuto ai fini delle imposte dirette.

Sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia sono inoltre ritenuti validi anche i mezzi di pagamento rappresentati da carte e buoni carburante, mono e multiuso:

- carte monouso: consentono di recarsi presso il medesimo fornitore/distributore gestito dalla medesima compagnia, l'operazione andrà documentata con l'emissione della fattura elettronica all'atto della cessione/ricarica;
- carte multiuso: consentono di rifornirsi presso più impianti gestiti da diverse compagnie, o di acquistare più beni/servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto e conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica.

Si ricorda infine che ai fini della detraibilità dell'IVA, oltre alla necessità di effettuare il pagamento mediante strumenti tracciabili, l'acquisto di carburante per autotrazione deve essere documentato con la fattura elettronica.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Fabio Pavan